



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO**

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

**APPROVATO E RESO ESECUTIVO CON
ORDINANZA N° 133 DEL 28 SETTEMBRE 2002**

TITOLO I GENERALITA'

Articolo 1 Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano alle operazioni di rifornimento/bunkeraggio alle navi ormeggiate in porto o alla fonda nella rada del porto di Livorno ed alle piccole unità adibite al traffico locale, da diporto e da pesca all'ormeggio nelle zone in cui sono ubicati impianti fissi in banchina e, per quanto applicabili, negli altri porti/rade minori del Circondario Marittimo di Livorno.

Articolo 2 Società autorizzate all'esercizio del servizio di rifornimento

- Bunkeraggio a mezzo bettolina
Sono autorizzate le Società in possesso di concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Livorno, ai sensi degli articoli 66 del Codice della navigazione e 60 del relativo regolamento di esecuzione.
- Bunkeraggio a mezzo oleodotto (deposito)
Le concessioni demaniali marittime per l'installazione di depositi di prodotti petroliferi sono rilasciate dall'Autorità Portuale di Livorno per i porti di Livorno e Capraia. Il servizio può essere svolto da società concessionarie.
- Bunkeraggio a mezzo distributore fisso su banchina
Le concessioni demaniali marittime per l'installazione di distributori fissi in banchina sono rilasciate, per i porti di Livorno e Capraia, dall'Autorità Portuale di Livorno. Per gli altri porti minori la concessione potrà essere rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Livorno o dalla Regione Toscana a seconda che si tratti di porti di rilevanza nazionale o regionale. Il servizio può essere svolto dalle società concessionarie.
- Bunkeraggio a mezzo autobotte/distributore mobile in banchina
Le imprese che intendono esercitare il servizio di rifornimento mediante autobotti/distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990 nel porto di Livorno, devono ottenere la preventiva autorizzazione dell'Autorità Portuale di Livorno in applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione o, della Capitaneria di Porto di Livorno, se effettuato nei porti minori del Circondario Marittimo.

Articolo 3 Modalità di bunkeraggio

Le operazioni di rifornimento possono essere effettuate con combustibili liquidi, e lubrificanti, il cui punto di infiammabilità (*determinato con il sistema a vaso chiuso*) sia superiore/uguale a 60° C.

Dette operazioni possono essere effettuate:

- a mezzo bettoline;

- a mezzo distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990;
- a mezzo autobotte;
- a mezzo oleodotto e/o distributore fisso;
- a mezzo distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs. n° 32 in data 11 febbraio 1998.

I distributori automatici fissi, sopra indicati, sono atti al rifornimento di carburante ad unità da traffico locale, da pesca e da diporto. Qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni presso tali distributori potranno essere erogati combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 60° C.

Articolo 4 **Definizioni**

Ai fini delle presenti norme si intende:

- **bunkeraggio:** il complesso delle operazioni di rifornimento di liquidi combustibili e lubrificanti destinati alla propulsione ed ai servizi della nave – con punto di infiammabilità maggiore/uguale a 60° C - effettuato ad unità navali all'ormeggio in porto od alla fonda in rada, con le modalità indicate al precedente articolo 3.
Nel caso in cui il rifornimento non avvenga con l'impiego di "bettolina" (così come definita al comma seguente) ma a mezzo di vera e propria nave cisterna, al caso specifico si applicheranno integralmente le norme relative alle operazioni di "allibo", secondo le procedure di cui al vigente "Regolamento per le operazioni su navi cisterna nel porto di Livorno";
- **nave:** l'unità navale da rifornire;
- **bettolina:** una nave cisterna di piccole dimensioni, che effettua servizio di bunkeraggio e specificamente autorizzata all'esercizio dell'attività di rifornimento di oli minerali (combustibili e lubrificanti) nel porto di Livorno;
- **autobotte:** quei veicoli cisterna (motrici e rimorchi) rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di quelle previste dalla vigente normativa (ADR) per il trasporto di merci pericolose su strada e di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive varianti e modificazioni;
- **vigilanza antincendio ed antinquinamento a bordo:** la sorveglianza effettuata esclusivamente a bordo dal personale della bettolina (munito di certificazione antincendio STCW) e dal personale della nave rifornita (addetto al servizio antincendio di bordo), nel corso di tutta l'operazione di bunkeraggio ovvero, in caso di bunkeraggio a mezzo distributore fisso, dal Comandante dell'unità da diporto/da pesca e da traffico locale da rifornire.
- **vigilanza a terra:** la sorveglianza effettuata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o da personale abilitato "guardia ai fuochi" del servizio integrativo antincendio portuale, svolta in banchina nel corso delle operazioni di rifornimento della nave a mezzo autobotti o a mezzo distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990.

Articolo 5

Esenzioni

Il presente Regolamento non si applica:

- alle operazioni di approvvigionamento di prodotti combustibili e lubrificanti contenuti in fusti, per le quali si rimanda alla particolare disciplina prevista per l'imbarco di pezzi pesanti e voluminosi su navi cisterna.
- alle navi militari, che dovranno garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento secondo propri regolamenti di servizio interni.

TITOLO II

NORME DI CARATTERE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

Articolo 6 **Illuminazione**

- Le operazioni di rifornimento possono essere eseguite nell'arco delle ventiquattro ore.
- Nel caso di operazioni in ore notturne la zona deve essere adeguatamente illuminata. L'intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro. Indicazioni specifiche sono riportate per i vari casi di bunkeraggio.
- L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n°186 del 1968.

Articolo 7 **Inquinamento**

- Prima di iniziare le operazioni di bunkeraggio il Comandante della nave interessata dovrà effettuare un controllo preventivo dello specchio acqueo circostante allo scopo di verificare l'assenza di idrocarburi; analogo controllo dovrà essere effettuato al termine delle operazioni.
- Durante il rifornimento, qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima.
- In tali casi devono essere immediatamente sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.
- L'Autorità marittima provvederà a richiedere l'esecuzione di tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento, per evitare ulteriori e più gravi conseguenze, eventualmente disponendo – qualora necessario – l'intervento di bonifica degli specchi acquee da parte della Ditta concessionaria del servizio.
- L'obbligo d'informazione sussiste, per gli stessi soggetti, anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.
- La ditta rifornitrice ed il Comando dell'unità rifornita sono tenuti in solido, nella misura delle rispettive responsabilità, al pagamento delle spese per la bonifica della zona inquinata, fatta salva l'individuazione di eventuali specifiche responsabilità.
- L'Autorità Marittima potrà disporre l'obbligo della presenza di un servizio di vigilanza antinquinamento, da parte della Ditta concessionaria del servizio, per particolari situazioni di bunkeraggio, oltre ai casi in cui il servizio stesso sia già obbligatorio (vedasi successivo articolo 15 – rifornimento a mezzo bettolina in rada).

Articolo 8 **Condizioni meteorologiche**

Le operazioni di bunkeraggio devono essere eseguite in presenza di condizioni meteo marine favorevoli.

In caso di peggioramento delle condizioni stesse, in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche, le operazioni di rifornimento/bunkeraggio, disciplinate dal presente Regolamento, devono essere immediatamente sospese. Di tale sospensione, e dell'eventuale ripresa delle operazioni, dovrà essere tempestivamente informata la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto, da parte dei responsabili.

Articolo 9

Caratteristiche delle manichette

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione – Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n. 105 del 21 settembre 2000.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- data e pressione di collaudo;
- certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flangie o sulle manichette. Il dato relativo alla "massima temperatura di esercizio" da riportare nei certificati, è richiesto per manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002.

Articolo 10

Responsabilità delle operazioni di bunkeraggio

1) Bunkeraggio a mezzo bettolina;

Oltre al Comandante della nave da rifornire e, qualora designato, all'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono ritenuti congiuntamente responsabili delle operazioni anche il Comandante della bettolina ed eventualmente, qualora designato, l'Ufficiale responsabile della sicurezza.

2) Bunkeraggio mediante autobotti/distributori mobili;

Oltre al Comandante della nave da rifornire e, qualora designato, l'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono congiuntamente responsabili delle operazioni di bunkeraggio, il titolare della ditta fornitrice e l'autista dell'autobotte.

- 3) Bunkeraggio a mezzo oleodotto (deposito);
Oltre al Comandante della nave da rifornire e, qualora designato, all'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono congiuntamente responsabili delle operazioni di bunkeraggio, il concessionario demaniale e l'operatore della stazione di rifornimento.
- 4) Bunkeraggio a mezzo distributore fisso in banchina e "stazione di servizio" (distributore automatico fisso);
Oltre al Comandante dell'unità da rifornire e, qualora designato, all'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono congiuntamente responsabili delle operazioni di bunkeraggio, il gestore dell'impianto e l'operatore della stazione di rifornimento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL

BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA IN PORTO ED IN RADA

Articolo 11

Requisiti delle bettoline

Le bettoline impiegate nel servizio di rifornimento alle navi devono essere in possesso dei requisiti tecnici prescritti dal R.I.N.A. e ritenute idonee da questa Capitaneria di Porto nonché ottemperare a tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione previste per tale tipo di unità navali.

Le menzionate unità devono inoltre essere fornite:

- di impianti e dotazioni idonee (reticelle taglia fiamma, punti caldi protetti, distanziatori, parabordi etc.), per effettuare le operazioni di rifornimento in sicurezza anche a navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi;
- di attrezzature e dotazioni idonee a prevenire e contenere sversamenti di idrocarburi in mare (efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, ghiotte per la raccolta degli eventuali colaggi, scorte di assorbenti inerti etc.);
- di bottazzi di gomma o di legno o di idonei parabordi, di cavi di ormeggio non metallici e di parafiamma a tutti gli scarichi.

Le bettoline devono essere sempre in condizione di allontanarsi prontamente con i propri mezzi dalla nave rifornita sia in caso di emergenza, sia in caso di sospensione o di interruzione del rifornimento dovuto a qualsiasi motivo; in tali casi dovrà essere subito informata la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto.

Qualora bettoline siano precedentemente impiegate per trasporto di prodotti infiammabili (punto di accensione non superiore a 60°C), prima della loro utilizzazione per il servizio di rifornimento dovranno essere munite di relativo certificato di Gas-Free rilasciato dal competente Servizio Chimico del Porto, che dovrà essere conservato a bordo.

Articolo 12

Rifornimento a mezzo bettolina a navi ormeggiate in porto

Il rifornimento di liquidi combustibili alle navi a mezzo di bettolina può essere effettuato ottemperando le seguenti prescrizioni, oltre quelle di carattere generale di cui al Titolo II:

- *Il Comandante della bettolina, prima di accostare alla nave da rifornire, dovrà contattarne il Comandante, definendo congiuntamente le modalità di "affiancamento" delle due unità. Il Comandante della nave da rifornire è tenuto a prendere i necessari provvedimenti per la sicurezza della nave e del lavoro a bordo, valutando l'opportunità di sospendere o meno le operazioni commerciali. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata anche prima di iniziare le operazioni di disormeggio; (1).*
- Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale della bettolina munito di certificazione antincendio. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (materiali

oleoassorbenti). Il personale di bordo addetto al servizio antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.

- Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente non deve essere eseguito alcun lavoro, che possa generare scintille o calore. Nessuna operazione può essere effettuata sul lato dove è accostata la bettolina.
- E' vietato fumare a bordo di entrambe le unità.
- La bettolina deve sostare il più possibile lontano da sfoghi di aria o da sorgenti di vapori infiammabili.
- Le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale "B" del codice internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno.
- Le manichette impiegate devono essere debitamente collaudate, in buone condizioni e dotate di innesti a tenuta perfetta. Le stesse devono essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi.
- Deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa.
- Il personale dell'unità rifornitrice deve attenersi alle disposizioni dell'ufficiale della nave, designato dal Comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni, relativamente all'inizio, alla velocità del pompaggio ed alle interruzioni. Il suddetto ufficiale dovrà personalmente seguire le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando preventivamente le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto.
- Tutti gli scarichi, compresi quelli della cucina, ed i motori, devono essere provvisti di parascintille.
- Devono essere posizionati idonei parabordi atti ad impedire il contatto diretto agli scafi.
- Durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave e della bettolina debbono essere chiusi.
- Il personale incaricato delle operazioni della nave e della bettolina prima di iniziare le operazioni di rifornimento, deve concordare la rata e le prestazioni massime di pompaggio e le procedure per l'arresto di emergenza.
- Il suddetto personale deve inoltre concordare il mezzo di comunicazione e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa.
- Durante le operazioni che saranno svolte in ore notturne devono essere garantiti i valori di illuminamento pari a 10 lux ai punti di attacco delle manichette e alle manichette stesse.

(1). comma modificato dall'Ordinanza n°148 in data 13.11.2002

Articolo 13

Particolari prescrizioni per rifornimento a navi che trasportano merci pericolose in colli ed a navi cisterna all'ormeggio in porto

Oltre alle prescrizioni indicate nei precedenti articoli, dovranno essere osservate le seguenti particolari prescrizioni:

- a) La nave, qualora movimentando liquidi infiammabili di categoria A o B o merci pericolose in colli di classe 1,2,3,4,5 e 7, deve sospendere le operazioni commerciali per tutta la durata del rifornimento.
- b) Qualora si tratti di rifornimento a nave petroliera, gasiera e chimichiera non degassificate, il rifornimento è consentito se la nave sta effettuando operazioni di scarica mentre, durante la caricazione, il rifornimento è consentito solo nel caso in cui la nave stia caricando prodotti con punto di infiammabilità $> 60^{\circ}\text{C}$ e a condizione che:
 - per tutta la durata del bunkeraggio sulla nave sia presente un operatore della bettolina in prossimità del connettore, pronto ad effettuare il distacco rapido in caso di necessità;
 - la bettolina sia dotata di un rilevatore portatile di gas nell'atmosfera;
 - gli strumenti per effettuare la connessione siano antiscintilla.
- c) Nel caso di navi cisterna o gasiera con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere interrotte eventuali operazioni di zavorramento (per le navi pre-Marpol), spostamento del carico, lavaggio o pulizia delle cisterne.
- d) E' vietato qualsiasi tipo di rifornimento a navi cisterna durante le operazioni di movimento zavorre e ventilazione delle cisterne di navi che abbiano trasportato prodotti di categoria A e B, nonché durante le operazioni di crude oil washing, allibio, water rinse e ritiro di slops.

Articolo 14

Banchine sottoposte a limitazioni per lo svolgimento di operazioni di bunkeraggio a navi cisterna e gasiere

Le operazioni di bunkeraggio, fatte salvo le valutazioni che la Capitaneria potrà effettuare di volta in volta sentito, a seconda del caso, il Servizio Chimico di Porto e la Corporazione Piloti, sono vietate:

- all'accosto 28 DOC:

- 1) quando sono contemporaneamente presenti navi con infiammabili agli accosti 28, 29 e 30;
- 2) quando all'accosto 28 sono presenti navi con prodotti infiammabili tossici e al 29 e/o al 30 navi con prodotti infiammabili;
- 3) in tutti gli altri casi, l'autorizzazione potrà essere rilasciata dalla Capitaneria di Porto sentito, a seconda dei casi, il parere della Corporazione Piloti, in relazione alle dimensioni delle navi interessate all'operazione e del Servizio Chimico di porto in relazione al livello di pericolosità del carico;

- all'accosto 29 D'Alesio:

- 1) quando sono contemporaneamente presenti navi con infiammabili agli accosti 28,29 e 30;
- 2) quando all'accosto 29 sono presenti navi con prodotti infiammabili e all'accosto 28 navi con prodotti infiammabili tossici;
- 3) in tutti gli altri casi, l'autorizzazione potrà essere rilasciata dalla Capitaneria di Porto sentito, a seconda dei capi, il parere della Corporazione Piloti, in relazione alle dimensioni delle navi interessate all'operazione e del Servizio Chimico di Porto in relazione al livello di pericolosità del carico;

- all'accosto 30 Costiero Gas:

- 1) quando sono contemporaneamente presenti navi con infiammabili agli accosti 30, 28 e 29;
- 2) quando all'accosto 30 sono presenti navi con prodotti infiammabili e all'accosto 28 navi con prodotti infiammabili tossici;
- 3) in tutti gli altri casi, l'autorizzazione, l'autorizzazione potrà essere rilasciata dalla Capitaneria di Porto sentito, a seconda dei capi, il parere della Corporazione Piloti, in relazione alle dimensioni delle navi interessate all'operazione e del Servizio Chimico di Porto in relazione al livello di pericolosità del carico;

Il rifornimento di navi cisterna o gassiere all'ormeggio deve essere eseguito, in ogni caso, con l'osservanza delle norme di sicurezza previste dal vigente "Regolamento di sicurezza per le operazioni su navi cisterna".

Articolo 15

Rifornimento a mezzo bettolina in rada

Se il rifornimento è effettuato in rada devono essere osservate, in aggiunta a quanto prescritto dagli articoli precedenti, le seguenti ulteriori precauzioni:

- Le operazioni devono essere effettuate esclusivamente alla distanza minima di 2 miglia dalla costa ed all'esterno del "settore d'atterraggio del porto di Livorno";
- Le manovre di avvicinamento, di ormeggio e disormeggio della bettolina alla nave che riceve rifornimento devono essere effettuate in osservanza alle norme per prevenire gli abbordi in mare (Col Reg 1972) a cura e sotto la responsabilità dei comandanti e con le modalità da essi concordate;
- Al fine di evitare disguidi, le comunicazioni tra la bettolina e la nave che riceve rifornimento, devono essere effettuate in una lingua precedentemente concordata usando termini tecnici internazionalmente noti (Standard Marine Navigational Vocabulary – IMO);
- La nave di dimensioni maggiori deve essere ancorata;
- Gli impianti antincendio delle due unità navali devono essere tenuti pronti all'immediato impiego;
- I cavi di ormeggio passati tra le due navi devono essere correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di assetto dovute al trasbordo di combustibile;

- E' vietata l'esecuzione di lavori a bordo che possano generare scintille o calore; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere;
- Durante le operazioni di rifornimento deve essere effettuato l'ascolto radio continuo a mezzo di apparato VHF/FM sulla frequenza dei servizi portuali;
- Sarà fatto obbligo di mantenere mezzi antinquinamento, della Ditta concessionaria del servizio, in preallarme (stand – by) pronti ad intervenire in zona.
- Nel corso delle operazioni di bunkeraggio non è consentito l'affiancamento di altre unità per diverse esigenze, ivi compreso l'eventuale imbarco/sbarco di passeggeri e/o marittimi.

Nel caso in cui il rifornimento debba essere effettuato a nave cisterna caricata con prodotti infiammabili di categoria A o B o merci pericolose in colli di classe 1,2,3,4,5 e 7, o, se vuota, priva di certificato di gas free, la Capitaneria di Porto si riserva di valutare – di volta in volta – la possibilità di autorizzare le operazioni con le ulteriori prescrizioni di seguito elencate:

- Presenza sottobordo di mezzo antinquinamento – con componente antincendio – della Ditta concessionaria del servizio;
- Uno o più rimorchiatori con componente antincendio sottobordo o in stand – by.
- Assegnazione di punto di fonda tale da non porsi a distanza inferiore a 600 metri da altre navi alla fonda e dalle rotte di transito delle navi in entrata/uscita dal porto di Livorno;
- Eventuali prescrizioni aggiuntive indicate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dal servizio Chimico di Porto.

Le operazioni di bunkeraggio effettuate fra due navi cisterna aventi dimensioni simili sono disciplinate dalle disposizioni specifiche emanate per le operazioni di allibo con il “Regolamento di sicurezza per le operazioni su navi cisterna nel porto di Livorno”.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO MEDIANTE AUTOBOTTI/DISTRIBUTORI MOBILI

Articolo 16

Requisiti delle autobotti/distributori mobili

I veicoli cisterna (autobotti), motrici e rimorchi, utilizzate per il servizio di bunkeraggio devono essere rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di quelle previste dalla vigente normativa per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR) e di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni”;

I distributori mobili utilizzati per il servizio di bunkeraggio devono essere conformi al D.M. 19 marzo 1990 ed in possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; devono essere riforniti e stoccati secondo le indicazioni di cui al successivo art. 26 del presente regolamento.

Articolo 17

Banchine sottoposte a limitazioni per lo svolgimento di operazioni a mezzo autobotti/distributori mobili

L'impiego di autobotti per operazioni di rifornimento è consentito lungo tutte le banchine operative del porto, con l'esclusione:

- della Darsena Petroli,
- della Nuova Darsena Petroli,
- della Darsena Ugione,
- degli accosti 30 Costiero Gas,
- 29 D'Alesio,
- 28 DOC
- e 25 Carbochimica,

fatte salve le valutazioni che la Capitaneria potrà effettuare di volta in volta sentito, a seconda del caso, il Servizio Chimico di Porto e la Corporazione Piloti.

Sono comunque esclusi i rifornimenti a mezzo autobotti alle navi cisterna che abbiano trasportato o trasportino prodotti infiammabili anche se, per casi eccezionali, siano ormeggiate ad altre banchine portuali.

Non è consentito l'impiego di autobotti per le operazioni di rifornimento ad unità da diporto, nonché alle unità da pesca ed alle altre unità iscritte ai RNMG adibite al traffico locale, salvo casi specifici da valutare volta per volta ai sensi del successivo art. 32.

Articolo 18

Bunkeraggi in aree portuali in concessione a società terminaliste

Lo svolgimento di bunkeraggi su banchine ricadenti nelle aree portuali in concessione è consentito previo nulla osta delle stesse società terminaliste.

Tali società potranno imporre prescrizioni e limitazioni operative allo svolgimento di tale attività in relazione all'organizzazione di sicurezza interna del terminal.

Articolo 19 **Vigilanza a terra**

1. Deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con una squadra costituita da numero 3 (tre) unità dotata di automezzo antincendio (motopompa).
2. Detto servizio, dovrà essere reso ai sensi del D.M. Interno n°261 del 22 febbraio 1996 Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1996 n°113, con relativo onere di spesa a carico del richiedente.
3. Nel caso di mancata disponibilità di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il servizio potrà essere effettuato da "Guardia Fuochi" costituita da numero 3 (tre) persone.
4. Qualora la sorveglianza sia espletata da personale abilitato "guardia fuochi" anche questo, quando il rifornimento è effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato (a giudizio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco), deve essere dotato di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma.
5. Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la Commissione Locale ex art.48 del Regolamento al Codice della Navigazione.
6. Le procedure per la richiesta del servizio da parte dell'utente sono definite al successivo articolo 29.
7. *Come indicato al successivo articolo 20 bis, il servizio di vigilanza a terra non è obbligatorio per bunkeraggi di olio lubrificante.*(1)

(1). comma aggiunto dall'ordinanza n°72 in data 17 maggio 2003.

Articolo 20 **Prescrizioni particolari**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti del presente Titolo IV°, il bunkeraggio con autobotti dovrà essere effettuato osservando le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1) La quantità di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte. *L'autobotte può accedere all'area portuale e recarsi sottobordo solo quando l'unità è pronta a ricevere il rifornimento. Nel caso che il rifornimento preveda l'impiego di più di un mezzo, il successivo potrà accedere sottobordo solo dopo l'allontanamento del precedente. Il conducente non può in alcun caso allontanarsi dal proprio veicolo durante la permanenza all'interno dell'area portuale; deve inoltre rimanere sempre pronto sul posto, durante tutta la durata delle operazioni, al fine di attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.*(1)
- 2) *E' vietato l'accesso in ambito portuale ai veicoli destinati al bunkeraggio se ai medesimi sono collegati rimorchi vuoti contenenti residui di idrocarburi. E' vietata la contemporanea scarica del prodotto dalla motrice e dal rimorchio.* Ciascuna autobotte, con eventuale rimorchio, deve uscire dal porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento.(1)

- 3) I distributori mobili dovranno essere ricollocati nelle apposite aree di sosta autorizzate dove potrà esclusivamente avvenire il loro rifornimento a mezzo di autobotte;
- 4) Le autobotti ed i loro rimorchi, ovvero i distributori mobili, dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- 5) Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- 6) Le unità navali intente ad operazioni di rifornimento devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno.
- 7) Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille;
- 8) Tra l'autobotte, ovvero il distributore mobile, e la nave dovrà essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
- 9) Nella zona interessata dal rifornimento e per tutta la sua durata, non devono essere effettuati lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione di calore;
- 10) Per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte, ovvero distributore mobile, per un raggio di metri 20 non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "PERICOLO - VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
- 11) Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori a schiuma della capacità non inferiore a litri 10 ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;
- 12) Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- 13) Le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge richiamati all'articolo 9 del presente regolamento;
- 14) L'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato;
- 15) Durante le operazioni di rifornimento in ore notturne devono essere garantiti, nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle manichette stesse, i valori di illuminamento di 10 lux.
- 16) Durante il rifornimento di *prodotti combustibili* la nave deve sospendere le operazioni commerciali. Eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni di rifornimento.(1)
- 16 bis) *Le eventuali, motivate, richieste di deroga, dovranno essere presentate alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie delle navi, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al bunkeraggio (Modulo B), e dovranno contenere l'accurata descrizione degli accorgimenti particolari adottati al fine di garantire che le operazioni commerciali non costituiscano pericolo per il rifornimento e viceversa.*

Tali richieste dovranno essere presentate già sottoscritte, per concordanza, dalla Ditta rifornitrice e dalla Società Terminalista.

Resta salva la facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ritenuto necessario a proprio insindacabile giudizio, in relazione alla tipologia di nave, della banchina, della metodologia delle operazioni commerciali e del tipo/classificazione di merci movimentate, della presenza di altre navi adiacenti, di acquisire i preventivi pareri dei Vigili del Fuoco, del Chimico di Porto e dell'Autorità Portuale di Livorno.

L'eventuale autorizzazione decade automaticamente di validità qualora vengano meno le condizioni dichiarate.

Prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento la suddetta autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal Comandante della nave, il quale valutandone la compatibilità, garantirà che lo svolgimento delle operazioni commerciali a bordo non determini pericolo per le operazioni di rifornimento e viceversa.

Il Comandante provvederà inoltre ad informare le imprese operanti a bordo coordinando ed attuando le cautele operative eventualmente necessarie per la tutela della sicurezza dell'operazione di bunkeraggio e delle stesse operazioni commerciali.(2)

Non è consentito il rifornimento di navi traghetto con autobotte in qualsiasi altra condizione (per esempio con autobotte introdotta direttamente nel locale garage chiuso di bordo), né con distributori mobili.

(1). Commi modificati dall'Ordinanza n°72 in data 17 maggio 2003.

(2). comma aggiunto dall'Ordinanza n°72 in data 17 maggio 2003.

Articolo 20 bis (1)

Disposizioni particolari per il rifornimento di olio lubrificante a mezzo autobotte

Il rifornimento di oli lubrificanti a mezzo autobotte è subordinato alle stesse prescrizioni generali del rifornimento di combustibili, con l'esclusione dell'obbligo:

- 1. del servizio di vigilanza antincendio a terra di cui all'art.19.*
- 2. della sospensione delle operazioni commerciali da parte della nave nel corso del riferimento (art. 20, comma 16).*

Il Comandante della nave, valutandone la compatibilità, garantirà che lo svolgimento delle operazioni commerciali a bordo non determini pericolo per le operazioni di rifornimento e viceversa.

Il Comandante provvederà ad informare le imprese operanti a bordo coordinando ed attuando le cautele operative eventualmente necessarie per la tutela della sicurezza dell'operazione di bunkeraggio e delle stesse operazioni commerciali.

Ferma restando la responsabilità del Comando di bordo e della Ditta rifornitrice, l'Autorità Marittima si riserva ogni più ampia facoltà di disporre l'adozione di ulteriori misure di prevenzione incendi/inquinamenti, qualora ritenuto necessario, a proprio insindacabile giudizio, in relazione alla tipologia di nave, della banchina, della metodologia delle operazioni commerciali e del tipo/classificazione di merci movimentate, della presenza di altre navi adiacenti, e/o di altre contingenti situazioni.

(1). articolo aggiunto dall'Ordinanza n°72 in data 17 maggio 2003.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO OLEODOTTO (DEPOSITO)

Articolo 21

Limitazioni generali del prodotto – Banchine munite di collettori

Le operazioni di rifornimento a mezzo oleodotti possono essere consentite esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, superiore/uguale a 61° C, alle seguenti banchine:

- Nuova Darsena Petroli – accosto n°10,11;
- Testata Canale Industriale – accosto n°29;
- Darsena Petroli – accosti n°12,13;
- Darsena Unione – accosto n°36/A.

Gli oleodotti esistenti nei predetti accosti devono essere regolarmente collaudati ed autorizzati a movimentare esclusivamente combustibili liquidi (punto di infiammabilità superiore a 61°C).

Le darsene/banchine ove si effettuano operazioni di rifornimento di combustibile a mezzo oleodotto devono essere chiuse mediante panna galleggiante, così come previsto per le navi cisterna durante la carica e la scarica.

Articolo 22

Disposizioni particolari

I prodotti petroliferi (combustibili e lubrificanti) destinati al rifornimento delle unità navali nei porti sono stoccati prevalentemente presso raffinerie e/o depositi costieri.

Le navi cisterna che operano presso depositi costieri e/o le raffinerie (come detto al precedente articolo 26) e le bittoline adibite ai servizi portuali possono rifornirsi direttamente a mezzo tubazione (oleodotto) dai suddetti impianti.

Per il rifornimento/bunkeraggio di dette navi cisterna non è consentito l'utilizzo di tubazioni adibite, anche solo parzialmente, alla movimentazione di prodotti petroliferi con punto di infiammabilità determinato con il sistema a vaso chiuso inferiore a 60°.

TITOLO VI

RIFORNIMENTO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

Articolo 23

Limitazioni generali del prodotto

Le operazioni di rifornimento a mezzo distributori fissi sono consentite esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, superiore/uguale a 61° C.

I distributori automatici fissi (precedentemente indicati come *“stazioni di servizio in banchina”*), come definiti dal d. lgs. N.32 del 1998, atti al rifornimento di unità del traffico locale, da pesca e da diporto, qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni potranno erogare carburanti con punto di infiammabilità inferiore a 61° C.

Articolo 24

Generalità e prescrizioni generali

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:

- a) I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 16 maggio 1996, e successivo “Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori” n.76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle attività produttive e della salute;
- b) Le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- c) Durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno, ed in particolare nei pressi dell'impianto dovranno essere installati ed immediatamente impiegabili n° 2 estintori a CO2 da Kg 5 e n° 2 a polvere da Kg 6 e numero 2 secchi di sabbia;
- d) I motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- e) Non deve essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
- f) Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.
- g) Nel caso che si verifichino fuoriuscite di prodotto dovranno essere immediatamente sospese le operazioni stesse, informando tempestivamente la Capitaneria di Porto ed

attuando i provvedimenti più opportuni per il contenimento del prodotto sversato, secondo le indicazioni/direttive del precedente articolo 7.

- h) Obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.
- i) Tra l'unità in fase di rifornimento e le altre in sosta dovrà essere lasciata una zona libera di almeno metri 6;

TITOLO VII

RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI FISSI/STAZIONI DI SERVIZIO E DEI DISTRIBUTORI MOBILI

Articolo 25

Rifornimento dei distributori fissi e stazioni di servizio

Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni.

La zona circostante l'area del travaso deve essere delimitata con una recinzione (su cui verranno sistemati cartelli recanti la scritta "vietato fumare e fare uso di fiamme libere") in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee. Qualora vengano utilizzate transenne mobili l'area deve essere di ampiezza non inferiore a 20 metri, segnalata con cartelli riportanti la medesima dicitura di avviso di pericolo.

Articolo 26

Rifornimento dei distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990

I distributori mobili sono collocati nelle apposite aree di sosta autorizzate, individuate dall'Autorità Portuale di Livorno.

Al termine dell'operazione di bunkeraggio i distributori dovranno tempestivamente essere ricollocati all'interno di tali aree.

Il rifornimento dei distributori potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo autobotte, all'interno delle suddette aree.

TITOLO VIII AUTORIZZAZIONI

Articolo 27 Obblighi

Per poter effettuare il rifornimento di combustibili liquidi e lubrificanti è necessaria – di volta in volta – la preventiva **autorizzazione** della Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Livorno.

Tale autorizzazione non è richiesta per i rifornimenti effettuati presso terminali di oleodotti e presso i distributori automatici fissi – stazioni di servizio – come definiti dal D.Lgs. n° 32 del 1998, ubicati all'interno della Darsena Vecchia e del Porto Mediceo, effettuati a favore di unità da traffico locale, da pesca e da diporto.

Per i rifornimenti che riguardano navi militari è sufficiente la semplice comunicazione via radio da parte del comandante della bettolina, di inizio e termine attività.

Le operazioni di rifornimento a mezzo bettoline devono essere precedute dal **nulla osta** della Centrale Operativa su richiesta formulata via radio dal comandante della bettolina, che darà la seguente comunicazione:

1. Nominativo bettolina
2. Autorizzazione della Capitaneria di Porto (numero/data)
3. Nave da rifornire
4. Accosto dove verrà svolto il bunkeraggio
5. Orario previsto inizio operazione
6. Al termine dovrà inoltre essere comunicato l'orario di fine lavoro.

Il comandante della nave rifornita (*nel caso che il bunkeraggio avvenga con autobotte o con distributore mobile*) è analogamente tenuto a comunicare via radio alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto l'inizio ed il termine delle operazioni stesse.

Articolo 28 Procedura autorizzativa per il bunkeraggio

La procedura prevista prevede le seguenti modalità, con l'avvertenza di osservare le ulteriori prescrizioni di cui al successivo articolo 29 per l'organizzazione del servizio di vigilanza a terra, previsto nel caso di bunkeraggio con autobotte:

1. Presentazione della richiesta di autorizzazione, corredata di
 - Dichiarazione della ditta fornitrice del prodotto e di
 - Nulla osta della società terminalista (*limitatamente ai casi di bunkeraggi con autobotte all'interno di aree in concessione*)
2. Rilascio dell'autorizzazione della Capitaneria di Porto.
3. Dichiarazione del comandante della nave da rifornire.

La richiesta di autorizzazione, sottoscritta in nome e per conto del Comandante dell'unità da rifornire, deve essere presentata dall'Agenzia Marittima Raccomandataria che rappresenta l'unità stessa nel porto di Livorno.

Fatte salve circostanze particolari, la richiesta suddetta dovrà essere presentata alla Capitaneria di Porto di Livorno – in orario di ufficio - almeno il giorno feriale precedente a quello previsto per la prestazione del servizio.

La **domanda** deve essere redatta su carta da bollo, in quattro copie, e deve contenere le seguenti notizie:

- a) tipo di nave (nave a carico secco, nave cisterna, traghetto passeggeri, ecc....);
- b) nome della nave;
- c) posto di ormeggio assegnato o che si prevede sarà assegnato;
- d) nome della ditta fornitrice.

Ed inoltre, nel caso di bunkeraggio a mezzo autobotte

- e) se il servizio di vigilanza a terra verrà espletato dai Vigili del Fuoco ovvero da Guardia ai Fuochi abilitata;

Alla domanda deve essere allegata una **dichiarazione** compilata dalla ditta fornitrice e recante i seguenti dati:

- a) il giorno e l'ora di inizio delle operazioni di rifornimento
- b) quantità del prodotto espressa in tonnellate;
- c) caratteristiche fisiche del prodotto: viscosità, densità, e temperatura di infiammabilità del prodotto in V.C.

e quindi, nel caso di bunkeraggio con bettolina:

- d) che la bettolina impiegata sarà una tra quelle autorizzate allo svolgimento del servizio di bunkeraggio inserita nell'elenco fornito all'Autorità Marittima e che la medesima è in regola con tutte le norme di sicurezza della navigazione, risultando inoltre conforme ai requisiti particolari di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Ovvero, nel caso di bunkeraggio con autobotte

- e) che la Ditta rifornitrice è iscritta nei registri di cui all'art. 68 C.N., come previsto al 4° comma dell'art.2 del presente regolamento.
- f) che l'autobotte (motrice e rimorchio) impiegata è rispondente alle modalità costruttive richieste dalla normativa dei trasporti, di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni ed è in possesso di tutte le necessarie certificazioni per il trasporto di liquidi combustibili.
- g) che l'autista è stato portato a conoscenza delle norme del presente Regolamento ed è stato indottrinato specificamente circa le proprie competenze/responsabilità.

Nel caso di bunkeraggi con autobotte da effettuarsi su banchine in concessione, alla domanda dovrà essere allegata una **dichiarazione/nulla osta** rilasciata dalla società terminalista.

Prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento - pena decadenza della validità dell'autorizzazione allo svolgimento del bunkeraggio - il Comandante dell'unità da rifornire deve sottoscrivere una **dichiarazione** nella quale egli attesta:

- a) di essere a conoscenza delle disposizioni generali contenute nel presente Regolamento e delle altre disposizioni in materia di sicurezza del porto di Livorno;

- b) la piena efficienza degli impianti antincendio di bordo e che gli stessi saranno attivati (manichette stese, estintori in loco, ecc) prima dell'inizio del rifornimento.
- c) La dichiarazione deve contenere inoltre le complete generalità dell'Ufficiale responsabile della vigilanza durante le operazioni di rifornimento.

La dichiarazione deve essere tenuta a bordo per tutta la durata dell'operazione e restituita quindi alla sezione Tecnica della Capitaneria di Porto.

La domanda e le relative necessarie dichiarazioni/nulla osta devono essere redatte secondo i moduli A e B allegati in fac-simile al presente regolamento.

Articolo 29

Procedura per l'attivazione del servizio di vigilanza a terra nel caso di bunkeraggi con autobotte

Il servizio di sorveglianza/vigilanza a terra deve essere richiesto, dall'Agenzia Marittima Raccomandataria della nave, direttamente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno disporrà l'intervento della squadra di vigilanza a terra, attrezzata con automezzo antincendio (motopompa).

In caso di mancata disponibilità, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno darà comunicazione - entro le successive 24 ore - alla Capitaneria di Porto di Livorno, che provvederà quindi a disporre la presenza, per lo stesso scopo, della squadra Guardia ai Fuochi eventualmente munita di autopompa secondo le disposizioni impartite dallo stesso Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

TITOLO IX ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 30

Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi

Qualsiasi mezzo che si trovi a manovrare in vicinanza navi/unità interessate in operazioni di bunkeraggio, deve procedere con la massima cautela, manovrando alla minima velocità di governo allo scopo di evitare moto ondoso, avendo cura di mantenere la massima distanza possibile o, comunque, la debita distanza di sicurezza.

Articolo 31

Tariffe del servizio

Tutte le Società/Ditte autorizzate all'espletamento del servizio sono tenute a comunicare alla Capitaneria di Porto di Livorno, con congruo anticipo, le tariffe del servizio e le loro eventuali variazioni.

La Capitaneria di Porto curerà la pubblicità delle tariffe mediante affissione all'albo.

Articolo 32

Disposizioni finali

Eventuali situazioni non contemplate nel presente Regolamento saranno valutate, di volta in volta, dalla Capitaneria di Porto di Livorno, sentiti i pareri degli Enti e Servizi ritenuti necessari.

L'Autorità Marittima potrà, a proprio esclusivo insindacabile giudizio, imporre inoltre tutte quelle prescrizioni ritenute necessarie ed indispensabili allo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Livorno, 28 settembre 2002

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Marco BRUSCO**

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

INDICE GENERALE

TITOLO I - GENERALITA'

- Articolo 1 – Campo di applicazione
- Articolo 2 – Società autorizzate all'esercizio del servizio di rifornimento
- Articolo 3 – Modalità di bunkeraggio
- Articolo 4 – Definizioni
- Articolo 5 – Esenzioni

TITOLO II - NORME DI CARATTERE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

- Articolo 6 – Illuminazione
- Articolo 7 – Inquinamento
- Articolo 8 – Condizioni meteorologiche
- Articolo 9 – Caratteristiche delle manichette
- Articolo 10 – Responsabilità delle operazioni di bunkeraggio

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA IN PORTO ED IN RADA

- Articolo 11 – Requisiti delle bettoline
- Articolo 12 – Rifornimento a mezzo bettoline a navi ormeggiate in porto
- Articolo 13 – Particolari prescrizioni per rifornimento a navi che trasportano merci pericolose in colli ed a navi cisterna all'ormeggio in porto
- Articolo 14 – Banchine sottoposte a limitazioni per lo svolgimento di operazioni di bunkeraggio a navi cisterna e gasiere
- Articolo 15 – Rifornimento a mezzo bettolina in rada

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO MEDIANTE AUTOBOTTE/DISTRIBUTORI MOBILI

- Articolo 16 – Requisiti delle autobotti/distributori mobili
- Articolo 17 – Banchine sottoposte a limitazioni per lo svolgimento di operazioni a mezzo autobotti/distributori mobili
- Articolo 18 – Bunkeraggi in aree portuali in concessione a società terminaliste
- Articolo 19 – Vigilanza a terra
- Articolo 20 – Prescrizioni particolari
- Articolo 20 bis - Disposizioni particolari per il rifornimento di olio lubrificante a mezzo autobotte

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO OLEODOTTO (DEPOSITO)

- Articolo 21 – Limitazioni generali del prodotto – Banchine munite di collettori
- Articolo 22 – Disposizioni particolari

TITOLO VI - RIFORNIMENTO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

- Articolo 23 – Limitazioni generali del prodotto
 Articolo 24 – Generalità e prescrizioni generali

TITOLO VII - RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI FISSI/STAZIONI DI SERVIZIO E DEI DISTRIBUTORI MOBILI

- Articolo 25 – Rifornimento dei distributori fissi e stazioni di servizio
 Articolo 26 – Rifornimento dei distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990

TITOLO VIII - AUTORIZZAZIONI

- Articolo 27 – Obblighi
 Articolo 28 – Procedura autorizzativa per il bunkeraggio
 Articolo 29 – Procedura per l'attivazione del servizio di vigilanza a terra nel caso di bunkeraggi con autobotte

TITOLO IX - ALTRE DISPOSIZIONI

- Articolo 30 – Prescrizioni di attenzione alla manovra di altre navi
 Articolo 31 – Tariffe del servizio
 Articolo 32 – Disposizioni finali

ALLEGATI

- Modulo A - da utilizzare per richieste di bunkeraggi a mezzo bettolina.
 Modulo B - da utilizzare per richieste di bunkeraggi a mezzo autobotte.